

Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto

Nell'ambito

di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all'art. 103,

c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente

devono comunicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria

valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,

una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto

fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente

carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili

– per loro natura – di vario apprezzamento.

La

responsabilità degli amministratori della società emittente per inesattezze o

carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo

quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati

realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta ovvero quando la valutazione

operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o

risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero

ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di

potere, conflitto
di interessi e altri della medesima natura.

Dato
che l'adesione degli attori all'OPA non avrebbe comportato il
necessario
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo
l'efficacia
dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una
delle due
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l'offerta
era assoggettata,
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come
danno da perdita di
una mera *chance*.

Il
creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese
sostenute, anche i
danni derivanti dalla perdita di *chance*
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma
un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente
suscettibile di
autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in
modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
concreto di alcuni dei
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e
impedito dalla
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere
conseguenza
immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L'aver
mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa

due anni a seguito dell'insuccesso dell'OPA e sino al definitivo azzeramento del valore del titolo induce a valutare come plausibile l'ipotesi della volontà di conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un effettivo rilancio della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di idonea prova della sussistenza di un effettivo nesso causale fra il – preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze lesive lamentate.

Principi

espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395 c.c. presentata da alcuni soci della società nei confronti degli amministratori della stessa al momento dei fatti contestati.

In

particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in ragione del contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza delle informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3, d.lgs. n. 58/1998 diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel quale era stato espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non aderire all'OPA determinandone l'insuccesso.

Le vicende successive della società hanno portato ad un azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa

presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

[Sent. 17.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)